

Allegato "Y" alla Deliberazione n. 172 del 31 MARZO 2011

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA
IN FORMA ESTEMPORANEA**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO) codice fiscale 00634880033 con sede in Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Corrado Cattrini in qualità di Commissario, nato a Vanzone con San Carlo (NO) il 30.09.1948, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'Associazione di Pubblica Assistenza "GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA" di Macugnaga (VB) (di seguito denominata GVA MACUGNAGA) partita IVA 01695630036 con sede in Piazza Municipio 1 - 28876 Macugnaga (VB), nella persona del suo Presidente Sig. Besozzi Filippo, nato a Milano (MI) il 31.03.1982, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa P.A. GVA MACUGNAGA

PREMESSO CHE

- possono accedere operativamente al Sistema di Urgenza ed Emergenza territoriale tutte le Associazioni di Volontariato aderenti all'A.N.P.As. disciplinate dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94;
- Il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.) ha sottoscritto con la Regione Piemonte l'Accordo Regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all'A.N.P.As. per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07;
- la F.A. GVA MACUGNAGA è iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sez. Provinciale del Verbano Cusio Ossola di cui all'Art. 3 della L.R. 29/08/1994 n° 38;
- la P.A. GVA MACUGNAGA con Determinazione Dirigenziale n° 86/28.1 del 13.04.2000 può esercitare l'attività di trasporto sanitario secondo quanto disposto dalla L.R. 42 del 29/10/92;
- all'A.S.L. 14 (oggi A.S.L. VCO) con la D.G.R. n. 36 - 16157 del 27.01.1997 sono state attribuite le competenze per l'istituzione e gestione della Centrale Operativa Provinciale e per



l'organizzazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

- il personale Volontario e/o dipendente della P.A. GVA MACUGNAGA ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 3 punto m) della L.R. 42/92, secondo gli Standard Formativi previsti dagli Allegati A e B delle DD.GG.RR. 217-46120 del 23/05/95 e 34-5039 del 07/01/2002

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna ad effettuare, nel rispetto dell'accordo regionale della D.G.R. 23 - 7393 del 12/11/07 e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l'attività di trasporto sanitario di emergenza con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui la P.A. GVA MACUGNAGA dispone.

ART. 2

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna ad eseguire l'attività di trasporto sanitario di emergenza svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 provinciale. La P.A. GVA MACUGNAGA non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

ART. 3

L'attività di trasporto sanitario di emergenza verrà garantita sul territorio di competenza della Centrale Operativa 118 provinciale ed in ogni altro luogo indicato dalla Centrale Operativa 118 medesima, con la postazione M.S.B (Mezzo di Soccorso di Base) in forma estemporanea:

- Macugnaga (VB) Piazza Municipio 1

ART. 4

L'A.S.L. VCO garantisce il collegamento e coordinamento con la Centrale Operativa 118 provinciale mediante l'installazione di apparati radio e di altre eventuali apparecchiature che si

rendessero necessarie, secondo la regolamentazione adottata dalla Centrale Operativa medesima.

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna a consentire l'installazione delle apparecchiature di cui sopra sui propri mezzi, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature è a carico della A.S.L. VCO

Per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature, di norma a carico della A.S.L. VCO, verranno di volta in volta valutate eventuali responsabilità degli utilizzatori al fine di determinare l'attribuzione dell'onere economico.

ART. 5

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna a svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza sarà garantita in forma estemporanea con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative regionali e dai protocolli operativi assunti a livello regionale.

La richiesta di un mezzo di soccorso in forma estemporanea da parte della Centrale Operativa 118 provinciale, è intesa come disponibilità estemporanea di un M.S.B. operativa con partenza dalla sede della P.A. GVA MACUGNAGA .

Nelle situazioni in cui:

- la disponibilità di un M.S.B. avvenga tramite il reperimento del personale della P.A. GVA MACUGNAGA, non presente immediatamente in sede, con dilatazione dei tempi di partenza, deve esserne data sempre immediata comunicazione alla Centrale Operativa con stimato alla partenza.
- il M.S.B. sia disponibile per l'intervento con partenza da altro luogo, diverso dalla sede della P.A. GVA MACUGNAGA, deve esserne data sempre immediata comunicazione alla Centrale operativa con stimato di arrivo sul luogo di intervento.

In queste situazioni la Centrale Operativa provinciale si riserva di confermare la richiesta del servizio.

ART. 6

La P.A. GVA MACUGNAGA dovrà assicurare l'utilizzo di personale volontario o dipendente, denominato Soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario della P.A. GVA MACUGNAGA e su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni sanitarie di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di trasporto sanitario di emergenza, dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

Il numero di Soccorritori della P.A. GVA MACUGNAGA a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La P.A. GVA MACUGNAGA potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione alla Centrale Operativa 118 provinciale. La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

La P.A. GVA MACUGNAGA richiede all'A.S.L. VCO la designazione dei certificatori regionali 118 per le sessioni di valutazione finale dei corsi Volontario soccorritore (All. A e TPP). L'A.S.L. VCO si impegna a nominare direttamente o a richiederne la nomina ad altra Azienda Sanitaria, rimborsando i compensi previsti dalla D.G.R. 24-3739 del 4.9.2006 a fronte della partecipazione.

ART. 7

L'equipaggio dei mezzi di soccorso di base è tenuto alla corretta e completa compilazione e sottoscrizione della scheda d'intervento fornita dall'A.S.L. VCO. Per ogni intervento di soccorso l'equipaggio compilerà la scheda in triplice copia di cui:

- una copia dovrà essere inviata con cadenza mensile all'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale,
- una copia dovrà essere consegnata al trasportato o nel caso di ospedalizzazione al personale sanitario incaricato,

- una copia dovrà essere conservata presso la sede della P.A. GVA MACUGNAGA a cura del Responsabile Sanitario.

La Centrale Operativa 118 provinciale verifica la completa e corretta compilazione delle schede sanitarie.

Le schede d'intervento acquisite nell'archivio sanitario della Centrale Operativa 118 provinciale sono conservate per tempo illimitato e possono essere rilasciate agli aventi diritto in copia conforme con segnalazione alla P.A. GVA MACUGNAGA

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'A.S.L. VCO per la compilazione delle schede intervento.

ART. 8

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna a fornire al personale addetto al Servizio equipaggiamento previsto, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/07. Il logo 118 può essere apposto esclusivamente sulle divise in dotazione agli equipaggi impegnati nell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione.

ART. 9

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere per i servizi di trasporto sanitario di emergenza in forma estemporanea effettuati dalla P.A. GVA MACUGNAGA nel periodo 01/01/11 - 31/12/11, entro 30 giorni fine mese data ricevimento fattura, i seguenti rimborsi spese:

- Euro 40,16 per ogni intervento effettuato entro un percorso di Km 25 comprensivo di andata e ritorno con qualsiasi tipo di mezzo di soccorso;
- Euro 0,93 per ogni chilometro percorso oltre i Km 25 da sommarsi alla quota sopra prevista con qualsiasi tipo di mezzo di soccorso;
- Euro 20,08 per ogni ora o frazione di ora, arrotondata per eccesso alla mezz'ora, dal momento della sosta di qualsiasi tipo di mezzo di soccorso, solo nei casi in cui la Centrale Operativa 118 ne richieda la permanenza dello stesso per assistenza sanitaria di emergenza.

Tali importi non sono, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 23-7393 del 12/11/07, soggetti a rendicontazione e sono compensativi di tutte le spese sostenute per l'espletamento del servizio.

Il pagamento delle fatture emesse dalla P.A. GVA MACUGNAGA avverrà al netto del valore dei bolli apposti sui documenti contabili, se dovuti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

ART. 10

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3 L.R. 42/92 la P.A. GVA MACUGNAGA è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. La P.A. GVA MACUGNAGA esonera l'A.S.L. VCO da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

ART. 11

La P.A. GVA MACUGNAGA è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.S.L. VCO oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

ART. 12

La P.A. GVA MACUGNAGA si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.S.L. VCO non potrà avanzare nei confronti della P.A. GVA MACUGNAGA richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 13

La P.A. GVA MACUGNAGA assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando lo stemma dell'Associazione riprodotto sulle fiancate, il simbolo internazionale di soccorso posizionato come riportato negli allegati tecnici dei D.P.R. 553 del 17/12/87 e D.P.R. 487 del 20/11/97 e, sui mezzi impiegati per

l'attività oggetto della presente convenzione, lo stemma "PIEMONTE 118", fornito a cura della Centrale Operativa 118, posizionato su quattro lati come previsto dalle direttive regionali.

La P.A. GVA MACUGNAGA non può pubblicizzare un numero telefonico diverso dal 118 per le chiamate di emergenza sanitaria.

ART. 14

La violazione degli Artt. 1 e/o 2 della presente convenzione da parte della P.A. GVA MACUGNAGA comporta la risoluzione ipso-iure del presente contratto previa comunicazione scritta alla controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R..

ART. 15

L'A.S.L. VCO, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo tramite i propri organi.

L'A.S.L. VCO, tramite i propri Funzionari ed incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia alla P.A. GVA MACUGNAGA. Quest'ultima dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Consultiva Regionale prevista dall'Art. 16 dell'accordo regionale.

ART. 16

La presente convenzione decorre dal 01/01/11 e fino al 31/12/11, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART. 17

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5 e 33 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico dell'A.S.L. VCO

ART. 18

La P.A. GVA MACUGNAGA è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione. La A.S.L. VCO verificherà in occasione di ogni pagamento alla P.A. convenzionata e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la P.A. convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è : _____

Letto, firmato e sottoscritto.

Omegna _____

Il Presidente della

P.A. Gruppo Volontari Ambulanza Macugnaga

Sig. Filippo Besozzi

Il Commissario

A.S.L. VCO

Dott. Corrado Cattrini